

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 dicembre 2021, n. 388
Autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del comune di Apricena del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 della ASL Foggia, nella nuova sede di Via Modena, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 17 del 03/11/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 *“Compiti della Regione”*, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*;

- all'art. 28 *“Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”*, che:

“1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione

territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”.

Con istanza prot. n. 13905 dell'08/02/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data al Sindaco del Comune di Apricena (FG) e, per conoscenza, alla scrivente Sezione (acquisita con prot. AOO_183/2200 del 10/02/2021), ad oggetto *“Richiesta autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Servizio per la cura delle Dipendenze (Ser.D.), ambulatorio Continuità Assistenziale, ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa e della Postazione 118, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena alla Via Modena.”*, il Direttore Generale dell'ASL FG ha chiesto *“il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del Servizio per la cura delle Dipendenze (Ser.D.), ambulatorio Continuità Assistenziale, ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa e della Postazione 118, dalle sedi attuali site in Viale Giuseppe di Vittorio e Via Montegrappa alla nuova sede di Via Modena”,* all'uopo specificando che *“trattasi di strutture pubbliche facenti parte della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia”* e dichiarando che *“i precitati servizi sono in possesso di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al R.R. n. 3/2010 della Regione Puglia.”.*

Con nota prot. n. 3477 del 24/02/2021 ad oggetto *“Richiesta autorizzazione all'esercizio per trasferimento dell'Ambulatorio di Continuità Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena in Via Modena.”*, trasmessa con Pec in pari data al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG e, per conoscenza, al Direttore Generale dell'ASL FG ed alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/3588 del 02/03/2021), il Sindaco del Comune di Apricena ha comunicato quanto segue:

“Premesso che:

con nota prot. n. 13905 del 08/02/2021 il Dott. Vito Piazzolla, in qualità di Direttore Generale della AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, formulava l'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento dell'Ambulatorio di Continuità Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena in Via Modena.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 2/05/2017 n.9 e smi, il trasferimento della struttura sanitaria e socio sanitaria, è consentito, ai sensi dell'art. 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

Secondo quanto disposto dal comma 3 del succitato articolo 8 della medesima Legge regionale, il rilascio di detta autorizzazione per le strutture sanitarie in oggetto indicate è di competenza di questo Comune, il quale, secondo i dettami previsti dal succitato art. 8 comma 5 e 6, della suddetta legge regionale, invita

il Dipartimento di Prevenzione in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura suindicata, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici minimi previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i..”.

Con nota prot. AOO_183/5038 del 24/03/2021 ad oggetto:

“Nota del Comune di Apricena (FG) prot. n. 3477 del 24/02/2021 ad oggetto “Richiesta autorizzazione all’esercizio per trasferimento dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena in Via Modena”. Riscontro.

Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 della ASL FG, nell’ambito del Comune di Apricena (FG), ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e del mantenimento dell’accreditamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Conferma dell’incarico conferito dal Comune di Apricena (FG) per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio nella nuova sede ubicata in Via Modena.”,

trasmessa con Pec in pari data al Sindaco del Comune di Apricena, al Direttore Generale della ASL FG ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, la scrivente Sezione, “(...) In relazione al corretto inquadramento dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, al fine di individuarne la competenza in materia di rilascio di autorizzazione all’esercizio (nel caso di specie, per trasferimento di sede ex art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.)”, ha precisato quanto segue:

“Con la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno” la Giunta, “considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”.

Al fine di individuare il regime autorizzativo applicabile alle strutture de quibus, **nelle more della determinazione del relativo fabbisogno**, la scrivente Sezione riteneva che il richiamo alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implicava una esclusione della verifica di compatibilità ed un’affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, comportava anche la vigenza della disposizione derogatoria di cui alla lettera b) del previgente comma 3 dell’articolo 8 della L.R. 9/2017, in forza del quale la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio spetta alla Regione **nelle ipotesi di strutture che svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna, inserite ed operanti nell’ambito di strutture eroganti prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.** Nella diversa ipotesi di Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 non collocati presso presidi di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, sia pur connessi a livello assistenziale ai presidi eroganti prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e/o semiresidenziale (come nella fattispecie di cui trattasi), la scrivente Sezione riteneva che la competenza spettasse al Comune territorialmente competente, in applicazione della D.G.R. n. 142/2018 applicabile, inter alia, alle strutture eroganti prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale ex art. 5, comma 1, punto 1.7.5. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

A seguito della definizione del fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale ex art. 26 ad opera dell’art. 5 (“Determinazione del fabbisogno”) del R.R. n. 22/2019, pubblicato sul B.U.R.P. n. 134 suppl. del 21/11/2019 ed entrato in vigore il 06/12/2019, ai Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 non è più applicabile la D.G.R. n. 142/2018 (precedentemente applicabile alle strutture

di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. "nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali") e, pertanto, **la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in relazione a tali strutture risulta, allo stato, in capo alla Regione**, in applicazione dell'art. 5, comma 1, punto 1.7.5. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., trattandosi di "strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale". Si ritiene, pertanto, che i **Centri Ambulatoriali di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 siano annoverabili tra le "strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale" ex art. 5, comma 1, punto 1.7.5. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e, pertanto, i medesimi Centri, a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 22/2019 (i.e., il 06/12/2019) ed a prescindere dalla relativa collocazione o meno presso Presidi di Riabilitazione ex art. 26, siano soggetti ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo rilascio del parere di compatibilità regionale, e ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.**

Pertanto, in relazione alla nota prot. n. 3477 del 24/02/2021 a firma del Sindaco del Comune di Apricena (FG), **si ritiene che il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 dell'ASL FG ubicato nel Comune di Apricena sia soggetto ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previa verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.**

Posto che, nel caso di specie, si tratta di struttura pubblica, in quanto tale necessariamente operante in regime di accreditamento, la disciplina applicabile in caso di trasferimento di sede della medesima, a differenza di quanto rappresentato nella nota prot. n. 3477 del 24/02/2021, non è quella di cui all'art. 17 ("Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio") della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., bensì la disciplina dettata dall'art. 28 ("Trasferimento definitivo delle strutture accreditate") della medesima legge, il quale recita:

"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento."

Premesso quanto precede;

considerato che non deve essere sentito il Direttore Generale dell'ASL FG, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e non venendo quindi in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

con la presente si rilascia, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 della ASL FG dalla sede attuale alla nuova sede di Via Modena nel Comune di Apricena (FG), con la precisazione che:

- il Direttore Generale dell'ASL FG dovrà presentare, ai sensi del predetto articolo 28, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune di Apricena, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della medesima legge, istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede;

- il Comune rilascerà, secondo la procedura di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede del Centro ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 di cui trattasi, senza la previa richiesta di verifica di compatibilità, sostituita dalla sopracitata autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo;

- il Comune trasmetterà, per competenza, alla scrivente Sezione la "nota prot. n. 13905 del 08/02/2021" con cui "il Dott. Vito Piazzolla, in qualità di Direttore Generale della AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, formulava l'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento dell'Ambulatorio di Continuità Assistenziale e del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, nella nuova struttura sanitaria ubicata nel Comune di Apricena in Via Modena.", con i relativi allegati;

- conseguentemente, **la scrivente Sezione, previa trasmissione da parte del Direttore Generale dell'ASL FG dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede del Centro ambulatoriale di Riabilitazione, e trasmissione degli esiti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG incaricato della verifica dal Comune di Apricena con prot. n. 3477 del 24/02/2021, rilascerà l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;**

- conseguita l'autorizzazione regionale all'esercizio per trasferimento di sede, il Direttore Generale dell'ASL FG presenterà alla scrivente Sezione apposita istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede e, conseguentemente, la scrivente disporrà la verifica dei requisiti ulteriori di cui alla Sezione A e B.02 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019 e dei requisiti ulteriori, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento "per le strutture che erogano prestazioni in

regime ambulatoriale di cui all'allegato C" del R.R. n. 16/2019, verifica da eseguirsi da parte del Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi dell'articolo 29, comma 9 L.R. n. 9/2017.

Rilevato, altresì, che:

- il Regolamento Regionale 21 novembre 2019, n. 22 ("Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12") prevede all'art. 5 ("Determinazione del fabbisogno"), comma 1 che "Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito nel numero pari alla somma:

- delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all'esercizio ed accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- delle prestazioni ambulatoriali derivanti dalla riconversione dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all'esercizio ed accreditati secondo le previsioni degli articoli 12 e 15 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 e s.m.i.;
- delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento." (sottolineature aggiunte, n.d.r.);

- pertanto, in relazione alle prestazioni ambulatoriali erogate ex art. 26 L. n. 833/1978 **il fabbisogno**

assistenziale ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale è quantificabile in termini numerici con riferimento al numero di prestazioni (più precisamente, tale fabbisogno è determinato in termini di n. prestazioni medie giornaliere);

- la Sezione B.02 ("Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale") del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. prevede, tanto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio quanto ai fini dell'accreditamento istituzionale, requisiti correlati al volume delle prestazioni erogate;

- in particolare, è previsto sia nella colonna di sinistra che in quella di destra della Sezione B.02 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.:

- in relazione ai requisiti strutturali, che "I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate";
- in relazione ai requisiti tecnologici, che "La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell'utenza ed alle diverse tipologie di attività (omissis)";
- in relazione ai requisiti organizzativi, che "la dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia della struttura ed al volume delle prestazioni rese (omissis)";

considerato che costituisce presupposto ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) la specificazione del n. di prestazioni medie giornaliere in relazione alle quali il/i Dipartimento/i di Prevenzione incaricato/i devono verificare la congruità dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi ed ulteriori posseduti dalle strutture de quibus;

nelle more del rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento di sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede, da parte della scrivente Sezione, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) di Apricena (FG) dell'ASL FG, la scrivente Sezione conferma l'incarico conferito dal Comune di Apricena con nota prot. n. 3477 del 24/02/2021 al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio nella nuova sede, con la precisazione che gli esiti della verifica dovranno specificare quale sia il volume di attività congruo in base ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui risulta dotata la predetta struttura e precisando il predetto volume di attività in termini di n. di prestazioni medie giornaliere."

Con nota prot. 37359 dell'08/04/2021 ad oggetto "Richiesta autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 della ASL di Foggia nel Comune di Apricena", trasmessa in pari data al Sindaco del Comune di Apricena e, per conoscenza, alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/6637 del 21/04/2021), il Direttore della ASL FG ha chiesto "il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 della ASL di Foggia nel Comune di Apricena della ASL di Foggia, dalla sede attuale sita in Via Principessa Iolanda-angolo Via Montegrappa alla nuova sede di Via Modena.", specificando "che, per il rilascio dell'autorizzazione in parola, non è necessario richiedere alla Regione Puglia la preliminare verifica di compatibilità, prevista dall'art. 7 della L.R. 9/2017 per la realizzazione di nuove strutture sanitarie, in quanto trattasi di struttura già autorizzata ed accreditata prevista dalla Regolamentazione Regionale di riferimento."

Con Pec dell'08/04/2021 l'Ufficio Tecnico del Comune di Apricena ha trasmesso alla ASL FG ed alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/6636 del 21/04/2021) la nota prot. n. 6679 di pari data, con la quale il Responsabile del Settore:

"(...)

Dato atto che:

- per l'autorizzazione in parola, non è necessario richiedere alla Regione Puglia la preliminare verifica di compatibilità, prevista dal comma 3 dello stesso art. 7 della L. Regionale n. 9/2017 e s.m.i. per la realizzazione

di nuove strutture sanitarie, in quanto trattasi di strutture già autorizzate ed accreditate previste dalla regolamentazione Regionale.

Il Comune di Apricena – Settore Urbanistica ed Edilizia, con nota prot. n. 5563 del 23/03/2021 ha comunicato alla ASL di Foggia l’acquisizione della richiesta di segnalazione certificata per l’agibilità – SCA-, presentata in data 22/03/2021 registrata al protocollo del Comune al n. 5562 ed acquisita al n. interno dell’ufficio 14/2021; (...)

Ritenuto di rilasciare ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 della ASL di Foggia, attualmente con sede in via Principessa Iolanda – Angolo via Montegrappa, del Consultorio Familiare sito in Via Fratelli bandiera, alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.IIa 1182;

AUTORIZZA

l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia alla realizzazione per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 della ASL di Foggia (attualmente con sede in Via Principessa Iolanda-Angolo via Montegrappa) e del Consultorio Familiare, (attualmente sito in Via Fratelli Bandiera), alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato dal foglio 39, p.IIa 1182.

Si da atto che è fatto obbligo all’ASL di Foggia di richiedere all’Autorità competente l’Autorizzazione all’esercizio per trasferimento.

(...)”.

Con Pec del 10/06/2021 il SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 60211 del 09/06/2021 (acquisita con prot. n. AOO_183/10073 del 16/06/2021) ad oggetto *“Istanza per il rilascio di Autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 della A.S.L. della Provincia di Foggia dalla sede di Via Principessa Iolanda alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.IIa 1182.”*, con la quale il Dirigente Medico SISP ed il Tecnico della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione:

“(...) Vista la nota prot. n. AOO_183/5038/2021 datata 24/03/2021, del Servizio Accreditamento e Qualità Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia.

Vista l’istanza in oggetto indicata a firma del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia Dott. Vito PIAZZOLLA, nato (...) il (...) e domiciliato per la carica di Direttore Generale a Foggia presso la sede legale dell’ASL FG di Via Michele Protano 13.

Esaminata la documentazione allegata all’istanza e quella successivamente prodotta;

Effettuato il sopralluogo presso la Struttura Sanitaria in oggetto indicata, in data 09/04/2021 durante il quale si è verificato che nella struttura sono garantiti i requisiti minimi generali e specifici previsti dal punto B.02.03 del Regolamento Regionale 13/01/2005 n. 3 e s.m.i. e del Reg. Regionale 18/11/2019 n. 22 per l’Ambulatorio di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per trasferimento al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, Dott. Vito PIAZZOLLA nato (...) il (...) e domiciliato per la carica di Direttore Generale a Foggia presso la sede legale dell’ASL FG di Via Michele Protano 13, del Centro di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 dell’ASL della Provincia di Foggia, dalla sede di Via Principessa Iolanda alla nuova sede di Via Modena.

- Responsabile sanitario è il Dott. Matteo PECORELLI nato (...) il (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano in data 12/03/1982, specializzato in Terapia Fisica e Riabilitazione presso l’Università degli Studi di Milano in data 03/07/1986 ed iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al numero 0002970 dal 13/04/1992.”.

Con Pec del 15/07/2021 il SISP Area Nord del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 72807 di pari data (acquisita con prot. n. AOO_183/11589 del 22/07/2021) ad oggetto *“Parere per il rilascio di Autorizzazione all’esercizio per trasferimento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione*

ex art. 26 L. 833/78 della A.S.L. Foggia, sito in Apricena dalla vecchia sede di Via Principessa Jolanda n. 24 alla nuova sede di Via Modena, catastalmente individuato al foglio 39, p.lla 1182”, con cui il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il Dirigente Medico SISP ed il Tecnico della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione hanno comunicato quanto segue:

“Ad integrazione del precedente parere prot. n. 0060211 del 09/06/2021 inviato alle SS.LL., si precisa che nell’ambito della verifica effettuata presso il centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 in oggetto dettagliato, si è valutato anche l’aspetto inerente la congruità del numero delle prestazioni medie giornaliere che la struttura ha comunicato in sede di verifica.

Nello specifico il Responsabile della struttura ha dichiarato che per il periodo 2017/2019 attraverso i dati rilevati per il Ministero della salute – Sistema informativo Sanitario mod. RIA.11., si è registrata una media di 5.418 prestazioni riabilitative annue che articolate su n. 5 giorni lavorativi corrisponde a circa 21,672 prestazioni riabilitative giornaliere mentre nell’anno 2020, causa emergenza pandemica, sono state effettuate n. 2.236 prestazioni annue, pari a n. 8,944 prestazioni riabilitative giornaliere.

Pertanto si ritiene congruo il volume dell’attività espresso in prestazioni riabilitative giornaliere erogate, in base ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui risulta dotata la struttura, anche in relazione a quanto previsto dal R.R. n. 22/2019.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’esercizio per numero 22 (ventidue) prestazioni medie giornaliere, per trasferimento nell’ambito del Comune di Apricena, dalla sede di Via Principessa Jolanda alla nuova sede di Via Modena, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, il cui Responsabile sanitario è il Dott. Matteo Pecorelli, nato il (omissis), specializzato in Terapia Fisica e Riabilitazione ed iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al numero 0002970 dal 13/04/1992.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore Generale, l'autorizzazione all'esercizio per numero 22 (ventidue) prestazioni medie giornaliere, per trasferimento nell'ambito del Comune di Apricena, dalla sede di Via Principessa Jolanda alla nuova sede di Via Modena, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, il cui Responsabile sanitario è il Dott. Matteo Pecorelli, nato il (...), specializzato in Terapia Fisica e Riabilitazione ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al numero 0002970 dal 13/04/1992;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Dipartimento di Riabilitazione ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Apricena (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *"Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1"*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Nicola Lopane)